

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE

PIANO DEL CONSUMATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 67 CCII
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

La sottoscritta EMALDI PAOLA- (codice fiscale MLDPLA81H59D458Y),
rappresentato e difeso nella presente procedura dagli avv.ti Alessia Tarlazzi (CF TRLLSS72R48B249B) e Maria Olivia Zambelli (CF ZMB MLV73H43A944Y) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Alessia Tarlazzi sito in Medicina (BO) Via Libertà n. 61, come da procura che si allega al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni agli seguenti indirizzi pec: alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it e mariabolivia.zambelli@ordineavvocatibopec.it; (All. a)

Oggetto: **PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL**
CONSUMATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 66 ss CCII

Sommario

1. Premesse.....	2
2. Le cause del sovraindebitamento e la mancanza di dolo, mala fede o colpa grave	3
3. Le valutazioni sul merito creditizio	5
4. Procedimenti esecutivi avviati	7
5. Situazione Passivo	8
6. Attivo da destinare alla procedura	9
7. Elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento del nucleo familiare	9
8. La Proposta del Piano del Consumatore	10
9. L'alternativa liquidatoria	11

1. Premesse

- La Signora Emaldi Paola dichiarava di trovarsi in stato di sovraindebitamento, a causa del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile (ex artt. 6 e 2 Legge 3 del 27.1.2012) e proponeva, per il tramite della associazione Cittadinanzattiva Emilia – Romagna, davanti all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, un piano del consumatore (doc. 1 istanza OCC).

- L’Organismo prescelto nominava, quale Gestore della crisi, il Collegio n. 13, presieduto dall’avv. Elena Ceserani (prot. 58/2025) (doc. 2 comunicazione OCC).

- L’istante vive nell’immobile sito in _____ con regolare canone di locazione di Euro 400,00 mensile (doc. 3 certificazione anagrafica e stato di famiglia)

La debitrice non possiede beni immobili. (doc. 4 visura catastale)

La Signora Emaldi è dipendente _____

tempo indeterminato _____ La retribuzione mensile Euro 1.500,00=, per 13 mensilità (doc. 5 contratto di lavoro e buste paga).

Sempre sotto il profilo patrimoniale la Signora Emaldi è proprietaria di un’autovettura utilitaria marca Ford _____ (doc. 6 copia visura PRA e doc. 7 – valutazione quattroruote e fotografie) di scarso valore economico, indispensabile per esigenze di lavoro e per la quotidianità della famiglia, posto che la stessa è separata e convive col figlio minore.

La Signora Emaldi Paola presenta una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma degli artt. 67 e ss CCII.

È stata consegnata ai Gestori la documentazione utile per illustrare l’attuale situazione economico patrimoniale e finanziaria della debitrice, al fine di redigere la relazione ex artt. 68 e ss CCII qui allegata (All. b copia relazione gestori e allegati).

La ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il

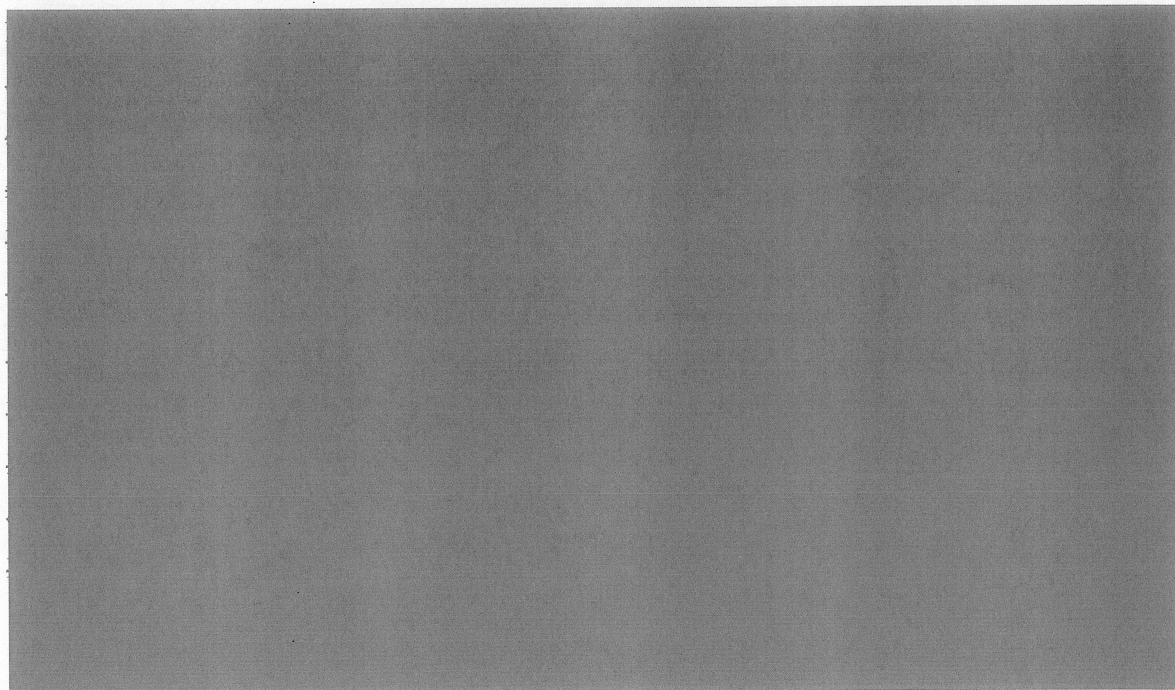
caso di crisi o di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 65 I comma CCII che rimanda alla definizione di sovraindebitamento di cui alle norme generali ex art. 2, comma 1 lettera c).

L'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012. Né ha beneficiato di alcuna esdebitazione nel quinquennio come da dichiarazione già rilasciata ai Gestori della crisi.

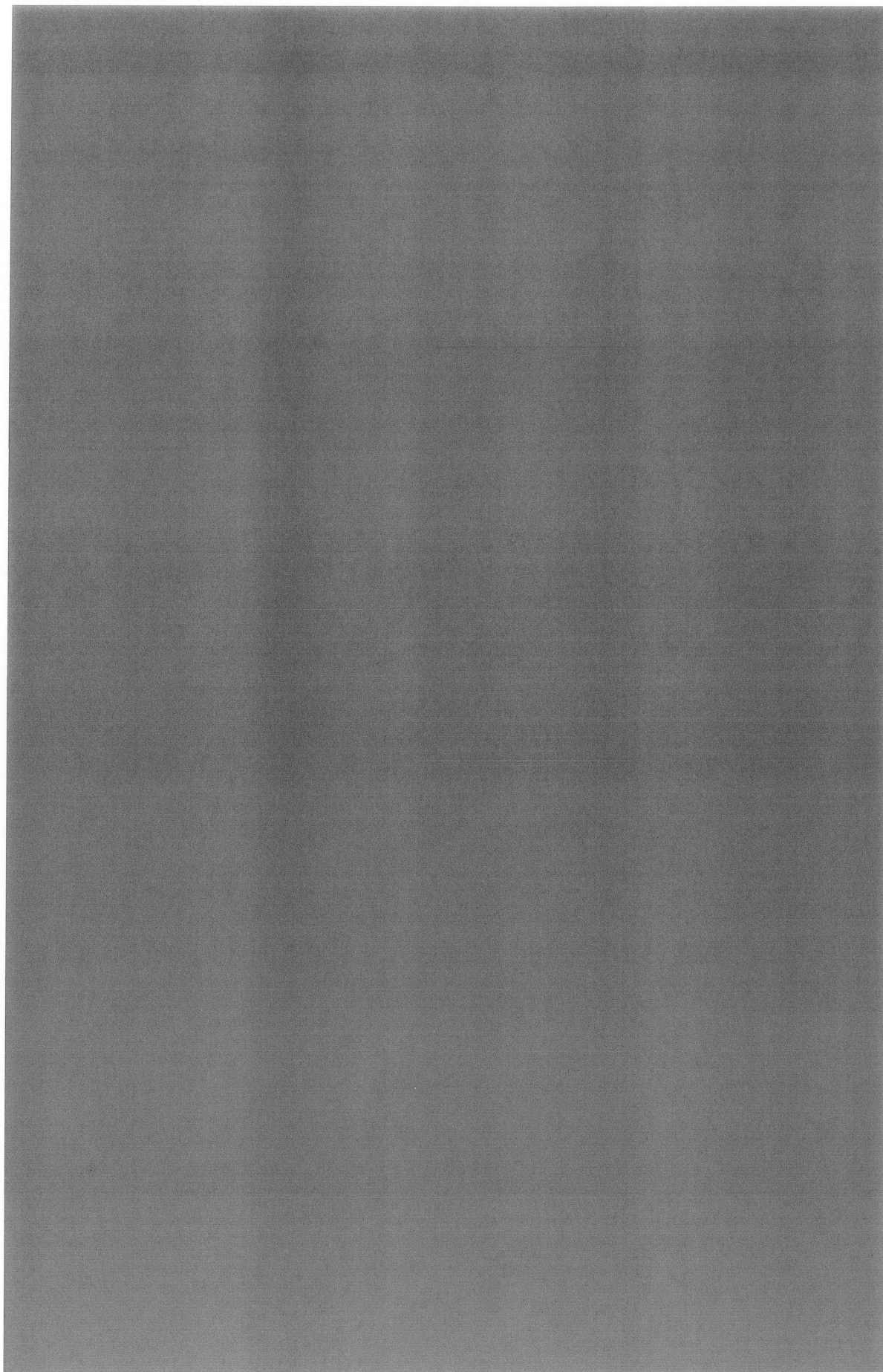
L'istante non ha subito, per cause direttamente imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L.3/2012 (revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo omologato, revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore).

Il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte non rende all'istante possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite per le motivazioni che saranno di seguito esposte. (doc. 8 copia dichiarazioni signora Emaldi e 9 copia visura negativa camera di commercio)

2. Le cause del sovraindebitamento e la mancanza di dolo, mala fede o colpa grave
L'art. 69 CCII al primo comma stabilisce che il consumatore non può accedere alla procedura se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.¹



¹ Come noto la modifica apportata alla legge 3/2012 ad opera della legge del 18 dicembre 2020 n. 176 ha introdotto all'art. 7 comma 2 la lettera d-ter che testualmente prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore, *limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.*



3. Le valutazioni sul merito creditizio

L'art. 68 comma 3 CCII, infatti, stabilisce che *l'OCC, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*. Prosegue ancora precisando *A tal fine di ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.*

Le verifiche condotte dai Gestori della Crisi hanno rilevato che, nel corso degli anni, la ricorrente avrebbe dovuto essere in grado di rimborsare il finanziamento.

Sostengono, ancora, i Gestori che applicando il foglio di calcolo predisposto dall'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Roma per il calcolo del merito creditizio emergerebbe come il merito creditizio sia stato correttamente valutato da Banca Antoniana Veneta e Findomestic.

Tuttavia, hanno precisato ancora i gestori, come *la diversa posizione di forza e professionalità tra istituti bancari e finanziarie, da un lato, e consumatore, privo di specifica formazione finanziaria, dall'altro, e il conseguente correlato squilibrio contrattuale tra le parti.*

Si consideri che, a fronte di un prezzo di acquisto della casa coniugale per Euro 98.800,00=, Banca Antonveneta nel 2003 erogava un mutuo fondiario per Euro 134.300,00 e l'immobile è stato venduto all'asta per l'importo di € 20.100,00.

Ora, pur non contestando le conclusioni cui sono pervenuti i Gestori, altrettanto vero che il Giudice delegato può discostarsi da tali risultanze, laddove sia altrimenti dimostrabile la superficialità dell'atteggiamento assunto dal creditore finanziario, al momento della concessione del finanziamento.

All'epoca della concessione del mutuo da parte della ex Banca Antoniana Popolare Veneta, la Signora Emaldi era l'unica titolare nel nucleo di un reddito certo derivante da rapporto di lavoro dipendente seppur a tempo determinato

(doc. 12 copia visura azienda ex marito)

Il soggetto finanziatore non ha tenuto conto, al momento dell'erogazione del mutuo fondiario della capacità dei richiedenti di restituire lo stesso secondo le rate convenute secondo il piano di

ammortamento che prevedeva un tasso variabile, di Euro 850,00 circa mensili. (cfr. doc. 10 copia contratto mutuo Banca Antonveneta).

Di tutta evidenza la violazione del merito creditizio, se solo si considera che lo stipendio, che ammontava a circa 1.200 euro mensili, importo assorbito quasi interamente dalla rata di cui al piano ammortamento, ed ammontava a poco meno di euro 1.200,00= mensili, assorbito quasi interamente dal suo solo stipendio.

Nel periodo 2003- 2004 la ricorrente si rivolgeva a Findomestic e Fidelity per poter acquistare gli elettrodomestici di casa e arredamento, assumendo un onere mensile di ulteriori Euro 320,00 circa. I crediti deteriorati sono stati ceduti a IFIS NPL SPA.

Anche in tal caso, ad avviso di chi scrive, è evidente la mancata valutazione del merito creditizio della ricorrente.

In particolare, questi i finanziamenti oggi ceduti a Banca IFIS che si propongono in ordine cronologico:

- In data 02.11.2003 Findomestic concedeva alla signora Emaldi un finanziamento per € 586.32 da restituirsì in n. 24 rate pari ad € 24,45 ciascuna e TAN 13,50%. (doc. 13 copia contratto Findomestic e 13 bis estratto conto). Ora, tenuto conto che, facendo riferimento alla Certificazione Unica del 2002, la signora Emaldi aveva dichiarato redditi per poco più di € 8.000; tenuto conto che gravava sullo stipendio, seppur in via solidale, la rata del mutuo oltre alla garanzia fideiussoria prestata in favore della società dell'ex marito; è evidente come la società Findomestic non avesse tenuto conto del merito creditizio.
- In data 14.11.2003 la società Fidelity concedeva alla signora Emaldi una linea di fido di € 2.100 con rimborso mensile di € 84,00, TAN 17,52%. (doc. 14 copia contratto Fidelity 14.11.2003). Anche per questo finanziamento i redditi di riferimento erano sempre quelli indicati sopra e, pertanto, anche in questo caso (ai gravami che già pesavano sulla signora Emaldi va aggiunta la rata di finanziamento con Findomestic) la società Fidelity non ha tenuto conto del merito creditizio.
- In data 02.11.2004 la società Fidelity concedeva alla signora Emaldi un ulteriore finanziamento per l'importo di € 8.361,60 da restituirsì in n. 60 rate da € 181.38 ciascuna, TAN 10,90%. (doc. 15 copia contratto Fidelity 02.11.2004). Il reddito mensile netto riferito all'anno 2003 ammontava ad € 1.074 circa e, pertanto, anche in questo caso la società Fidelity non ha tenuto conto del merito creditizio.

- In data 08.07.2005 la società Plusvalore concedeva alla signora Emaldi un ulteriore finanziamento per l'importo di € 4.163,40 da restituirsi in n. 36 rate mensili di € 115,65 ciascuna (doc. 16 copia contratto Plusvalore e decreto ingiuntivo). Il reddito mensile netto riferito all'anno 2004 ammontava sempre ad € 1.074 circa e, pertanto, anche in questo caso la società Plusvalore non ha tenuto conto del merito creditizio.

Nel 2016, la Signora Emaldi concludeva con Compass contratto di finanziamento di Euro 4586,74= destinato all'acquisto di beni per la casa, il cui residuo è di Euro 858,77. I redditi del periodo di riferimento ovvero anno 2015 era pari ad € 1.450 circa. Anche in questo caso tenuto conto delle rate precedente oltre che delle segnalazioni cui la signora Emaldi era già esposta, la società finanziaria Compass non ha tenuto conto del merito creditizio. (doc. 17 copia contratto finanziamento Compass)

Pertanto, anche il soggetto attualmente titolato del credito, Marte SPV s.r.l. non potrà, in virtù del disposto di cui all'art. 69 II comma CCII, presentare osservazioni all'auspicata omologa né proporre reclamo al relativo provvedimento.

4 Procedimenti esecutivi avviati

Si segnala all'intestato Tribunale che la società Plusvalore, in data 03.03.2017, nell'ambito della procedura esecutiva _____ ha ottenuto ordinanza di assegnazione per l'importo di euro euro 5.593,37 oltre interessi convenzionali con efficacia differita rispetto al precedente pignoramento operato da Unicredit.

La società IFIS Npl s.r.l., in data 24 luglio 2019, nell'ambito del procedimento esecutivo radicato davanti al Tribunale di Bologna e recante : _____, ha ottenuto ordinanza di assegnazione per l'importo di € 12.845,91 oltre interessi convenzionali con decorrenza dal 22 aprile 2019 sino al saldo. Nel provvedimento veniva dato atto dell'efficacia differita, quanto all'intera misura, all'esaurimento dei gravami attualmente sussistenti sul medesimo credito ovvero all'esaurimento dei due precedenti pignoramenti azionati da Unicredit S.p.a. e Plusvalore spa. (doc. 18 copia ordinanza di assegnazione)

Si formula istanza ex art. 70 comma 4 CCII, affinché l'Ill.mo Giudice delegato che verrà nominato disponga, con il decreto di apertura dell'instaurata procedura, la sospensione della procedura esecutiva pendente

5. Situazione Passivo

Si riportano di seguito le tabelle contenenti i dati di ciascun creditore con l'ammontare del loro credito, suddivisi per soggetti obbligati. (doc. 19 copia precisazione dei crediti).

CREDITORI	AMMONTARE CREDITO	CAUSA DI PRELAZIONE
Occ	1.464,00	Prededuzione
Imposta di registro	200,00	Prededuzione
<i>Advisors</i>	2.537,60	Privilegiata 2751 bis n. 2 c.c.
Nuovo circondario imolese (TASI e TARI)	€ 1.995,01	Privilegiato 2752 grado 18
Regione Emilia Romagna	€ 819,65	Privilegiato 2752 grado 20
Ader (oneri di riscossione e spese notifica)	210,03	Chirografario
Azienda Unità Sanitaria Locale Bo	68,16	Chirografario
Azienda USL di Imola	244,84	Chirografario
Az. Pol Sant'Orsola Malpighi	59,01	Chirografario
CCM S.p.a. (Siena Npl)	160.892,10	Chirografario
Comune di Imola Polizia Urbana	528,08	Chirografario
Comune di Medicina Polizia Urbana	390,69	Chirografario
Emilgas	968,96	Chirografario
IFIS NPL S.R.L. (Fiditalia e Findomestic)	15.362,25	Chirografario
Marte SPV s.r.l. (Compass)	858,77	Chirografario
Regione Emilia Romagna	€ 236,75	Chirografario
Rubicon SPV Plusvalore	1.654,10	Chirografario
Totale	188.490,00	

Si segnala che, in data successiva alla Relazione ex art. 68 CCII dei Gestori della crisi, è pervenuta comunicazione da parte del creditore doValue FINO 2 UNICREDIT (creditore procedente nella procedura esecutiva mobiliare) che nulla è più dovuto.

Le percentuali indicate dai Gestori, pertanto, sono aumentate per effetto della diminuzione del passivo.

6. Attivo da destinare alla procedura

L'istante percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.500 per n. 13 mensilità come risulta dalle ultime buste paga (cfr. doc.. 5 buste paga).

In esito all'inefficacia delle trattenute operate sullo stipendio, la signora Emald metterà a disposizione della procedura la somma mensile di Euro 200 per n. 13 mensilità per anni 5 oltre alla quota del TFR maturata ed accantonata in azienda pari ad € 11.004,87 lordi, alla data del 31.01.2024 (ovviamente previa sospensione / revoca dei procedimenti esecutivi pendenti a carico della debitrice). (doc. 20 copia precisazione Cleca)

La signora Emaldi, inoltre, verserà tramite finanza terza messa a disposizione della madre della ricorrente, signora tramite versamento mensile della somma di € 110.00 per tredici mensilità per i cinque anni di durata della procedura e così complessi € 7.150 signora. (doc. 21 dichiarazione madre signora Emaldi). Tale importo, ai fini dell'alternativa liquidatoria è pari al 30 % del TFR accantonata dalla ricorrente Alifond che, al mese di gennaio 2024, risulta pari ad € 30.883,73 lordi. (doc. 22 copia precisazione Alifond)

**

7. Elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento del nucleo familiare

Causale	mensile
Canone di locazione	400,00
Utenze (Luce/Gas/telefono/tari)	170,00
Spese alimentari	400,00
Benzina Assicurazione macchina e bollo	150,00
Vestituario	50,00
Spese mediche	50,00
Spese telefoniche	30,00
Spese straordinarie per il minore (al 50%)	100,00
Fondo rischi	100,00
Totale	1450,00

Si precisa che occorre tener conto anche del contributo ordinario versato dal padre del minore pari ad Euro 150,00 destinato al fabbisogno, sicché la somma necessaria al sostentamento della famiglia è pari ad Euro 1250,00.

8. La Proposta del Piano del Consumatore

La presente proposta è così articolata:

- € 13.000 da parte della ricorrente pari ad € 200,00 mensili per 13 mensilità per 5 anni;
- € 7.150 da parte della madre della ricorrente pari ad € 110,00 mensili per 13 mensilità per 5 anni;
- € 8.500,00 pari al netto del TFR maturato e accantonato in azienda e così per complessivi
€ 28.650,00

Grazie all'apporto della predetta somma, sulla scorta del passivo così come accertato, è previsto il pagamento come di seguito esposto:

Imposta di registro	200,00	100% € 200,00 prededuzione
OCC	1.639,91 (calcolato tenuto conto dei compensi OCC)	100% € 1.639,91 prededuzione
Assistenza legale	2.537,60 compresi gli accessori	100% 2.537,60 privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
Creditori privilegiati	3.425,26	100% 3.425,26 privilegio ex art. 2752 grado 18 e 20 c.c.
Creditori chirografari	20.847,23	11,92% chirografari
Totale	28.650,00	

9. L'alternativa liquidatoria

La presente proposta è preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto che la ricorrente non è proprietaria di beni immobili e può contare unicamente sul proprio stipendio.

Quanto all'autoveicolo Ford _____ immatricolato nel 28.02.2007 e di scarso valore economico, tenuto conto delle condizioni dello stesso e che è assolutamente indispensabile per esigenze di lavoro e del minore: peraltro in un eventuale scenario liquidatorio risulterebbe antieconomica la sua acquisizione all'attivo in ragione dei costi inerenti alla vendita competitiva. (cfr. doc.6)

La ricorrente, infatti, ha "allungato" i tempi della richiesta procedura in anni quattro rispetto ai tre anni previsti, in forza della recente sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 19 gennaio 2024.

La Corte costituzionale, infatti, ha stabilito che, per colmare il limite normativo che non contempla la previsione di un termine di acquisizione dei beni che pervengono al debitore nel corso della procedura, si può fare ricorso al termine indicato per l'esdebitazione che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore.

Pertanto, ricorrendo i presupposti di legge per il ricorso all'istituto in discussione, *se, dunque, l'esdebitazione pone un limite temporale massimo all'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo.*

Così operando la Corte costituzionale ha individuato la durata della liquidazione controllata e l'ha ancorata al termine previsto per richiedere la procedura di esdebitazione, ovvero tre anni.

Inoltre, non va trascurato l'altro aspetto strettamente collegato alla *ratio* della vecchia legge n. 3 del 2012, oggi del CCII, il cui scopo è quello di consentire al debitore meritevole di godere del cd "*fresh start*".

Con tale espressione vengono chiamate, nei paesi anglosassoni, le procedure di sovraindebitamento, dove da ormai molti anni è possibile risolvere le situazioni di sovraindebitamento accedendo a specifiche procedure di legge. "Fresh start" ha il significato, appunto, di **nuova partenza**, ovvero di dare la possibilità alle persone di **lasciarsi definitivamente alle spalle l'esperienza del sovraindebitamento e ripartire con il diritto di avere una vita dignitosa e serena**.

La stessa Corte Costituzionale nella pronuncia sopra richiamata ha ribadito come la collegata esdebitazione abbia quale primaria finalità *“quello di ricollocare utilmente il debitore all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni”*.

E proprio di questo ha bisogno la ricorrente, di poter usufruire di una nuova partenza.

Tutto ciò premesso, gli esponenti, *ut supra* rappresentati difesi e domiciliati

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Bologna, affinché, visto l'art. 70 CCII, valutata la proposta sopra riportata e constatata l'assenza delle circostanze ostative di dui all'art.69 CCII, Voglia:

- Procedere all'omologazione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 70 CCII nell'interesse della ricorrente secondo i termini e le modalità indicate nella proposta come sopra formulata, anche tenuto conto della relazione redatta dal Collegio dei Gestori della Crisi, avv.ti Anna Paola Tonelli e Monica Montefusco;
- Disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventerà definitivo non possono essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive con particolare riferimento alle procedure esecutive promosse da IFIS Npl s.r.l.
- Disporre sino alla conclusione del procedimento, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente
- stabilire la forma di pubblicità ritenuta più idonea nel rispetto della privacy e delle recenti normative europee in materia, nonché delle norme relative alla pubblicazione di dati sensibili da parte della P.A,

Si producono:

- a) procura alle liti;
- b) copia relazione Gestori e allegati;
 - 1. istanza OCC;
 - 2. comunicazione OCC;
 - 3. certificazione anagrafica e stato di famiglia
 - 4. visura catastale
 - 5. contratto di lavoro e buste paga;

6. copia visura PRA
7. valutazione quattroruote e fotografie
8. copia dichiarazioni signora Emaldi;
9. copia visura negativa camera di commercio
10. copia contratto di mutuo;
11. copia accordi di mantenimento
12. copia visura azienda ex marito;
13. copia contratto Findomestic ;
- 13 bis estratto conto Findomestic
14. copia contratto Fidelity 14.11.2003;
15. copia contratto Fidelity 02.11.2004;
16. copia contratto Plusvalore e decreto ingiuntivo;
17. copia contratto finanziamento Compass;
18. copia ordinanza di assegnazione;
19. copia precisazione dei crediti;
20. copia precisazione Cleca;
21. copia dichiarazione madre signora Emaldi;
22. copia precisazione Alifond;
23. copia dichiarazione dei redditi 2022-2023-2024;
24. copia certificato carichi pendenti e casellario giudiziale;
25. copia decreto trasferimento immobile;
26. copia visura protesti;
27. copia visura CAI;
28. copia precisazione Emilgas;
29. copia dichiarazione Emaldi;
30. copia dichiarazione Emaldi;
31. copia dichiarazione redditi 2003;

- 32. copia dichiarazione redditi 2004;
- 33. copia contratto di locazione;
- 34. copia saldo c/c 18.12.2024;
- 35. elenco creditori con indirizzi pec.

Bologna – Medicina lì

Avv. Alessia Tarlazzi

Avv. Maria Olivia Zambelli